

STUDIO
BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dott. Giovanni Boidi
Dott. Piero Cecchetti
Dott. Concetta Bonaffini
Dott. Claudia Sgualdino
Dott. Francesca Colonna

Dott. Maurizio Orsi
Dott. Paolo Spriano
Dott. Serena Casalis
Dott. Stefano Angelino

Corso Vittorio Emanuele II n. 68
10121 - Torino

Tel. +39 011 0922.922
Tel. +39 011 5612.555
Fax +39 011 0922.923
Email: segreteria@bceassociati.it
Email: info@bceassociati.it

P. IVA 10428410012

Via Settembrini n. 26/a
20124 - Milano

CIRCOLARE

**Ai Gentili Clienti
Loro Sedi**

m/email

Torino, 7 novembre 2018

Circolare n. 7/2018

**Oggetto: Fatturazione elettronica ed altre novità in materia di iva previste dal DL
23.10.2018 n. 119**

1. PREMESSA

L'art. 1 co. 909 e ss. della L. 205/2017, modificando il DLgs. 127/2015, ha previsto, con decorrenza **dall'1.1.2019**, l'obbligo di fatturazione elettronica per la generalità delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, nonché nei confronti di privati consumatori.

2. AMBITO APPLICATIVO

A partire **dall'1.1.2019**, devono essere documentate mediante fattura elettronica, a norma dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti ai fini IVA in Italia.**

L'obbligo riguarda sia le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA, sia le operazioni effettuate nei confronti di **privati consumatori** (ove soggette all'obbligo di fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72).

2.1 Operazioni con l'estero

Restano **escluse** dall'obbligo in argomento le operazioni effettuate da o nei confronti di **soggetti esteri**, ossia verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia.

Tali operazioni potranno continuare ad essere documentate, alternativamente, mediante fattura cartacea o elettronica e, nella generalità dei casi, saranno oggetto della **nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere, introdotta con decorrenza dal 2019** dalla stessa legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 della L. 205/2017).

2.2 Contribuenti "minimi" e "forfetari"

Sono espressamente esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi IVA che si avvalgono:

- del regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011;
- del regime forfetario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014.

Se la fattura viene emessa nei confronti di soggetti passivi IVA che si avvalgono:

- del regime di vantaggio ex DL 98/2011,
- o del regime forfetario ex L. 190/2014,
- o del regime speciale di esonero per i produttori agricoli di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72,

le modalità di messa a disposizione del documento sono analoghe a quelle previste per le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

Anche in tal caso, il campo "codice destinatario" viene valorizzato con il codice convenzionale "0000000" e il SdI mette a disposizione:

- la fattura elettronica sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, nell'area riservata al cessionario o committente;
- un duplicato informatico della fattura elettronica nell'area riservata del cedente o prestatore.

Il cedente o prestatore è tenuto a comunicare al cessionario o committente che l'originale della fattura elettronica è disponibile nell'apposita area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura.

2.3 Cessioni nei confronti di privati consumatori

Se la fattura viene emessa nei confronti di privati consumatori, ossia nei confronti di soggetti che non hanno attivato né una PEC, né uno degli altri canali telematici per la ricezione delle fatture, il campo "codice destinatario" viene valorizzato con il codice convenzionale "0000000" e fra i dati del cessionario o committente non è riportato un numero di partita IVA, ma esclusivamente il codice fiscale del destinatario.

Il SdI, di conseguenza, mette a disposizione:

- la fattura elettronica sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, nell'area riservata al soggetto ricevente;
- un duplicato informatico della fattura elettronica nell'area riservata del cedente o prestatore.

In caso di operazioni verso privati consumatori sussiste comunque l'obbligo, per il cedente o prestatore, di consegnare direttamente al cliente finale una copia informatica o analogica della fattura, anche se quest'ultimo può rinunciarvi.

Contestualmente, il cedente o prestatore comunica che il documento elettronico è messo a disposizione dal SdI nell'area riservata.

2.4 Cessioni di carburanti e subappalti pubblici

Ai sensi dell'art. 1 co. 917 della L. 205/2017, l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico ai sensi del DLgs. 127/2015 entra in vigore in via anticipata, **dall'1.7.2018**, per le seguenti tipologie di operazioni:

- per le cessioni di carburante per **autotrazione** effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (ad esclusione di quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione, il cui obbligo è stato **rinvio all'1.1.2019** per effetto delle disposizioni contenute nel DL 28.6.2018 n. 79);
- le operazioni effettuate da **subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche amministrazioni.

Per un esame approfondito della disciplina applicabile dall'1.7.2018 alle cessioni di carburante, si rinvia alla precedente circolare (n. 4/2018).

3. TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELLA FATTURA

Momento di emissione della fattura (art. 21 co. 4 del DPR 633/72)

Regola generale	Deroghe
La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 del DPR 633/72	Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con DPR 472/96, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto , <u>può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime</u>
	Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
	Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter, <u>la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</u>
	Per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è <u>emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</u>

In relazione all'obbligo di fatturazione elettronica, l'art. 10 del **DL 23.10.2018 n. 119** definisce nuove misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici.

In particolare viene previsto per il **primo semestre del 2019**:

- **non si applichi la sanzione** di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72 (*ab origine* entro le ore 24 dello stesso giorno in cui l'operazione è effettuata), ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
- **si applichi la riduzione dell'80% della sanzione** di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo.

L'art. 11 del DL 119/2018 modifica l'art. 21 co. 4 del DPR 633/72 stabilendo che, **a decorrere dall'1.7.2019**, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Si precisa che il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell'imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione.

4. DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019") - Novità in materia di IVA

Il DL 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Il DL 119/2018 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

4.1. Modifica dei termini di registrazione delle fatture emesse

L'art. 12 del DL 119/2018 modifica il termine per la registrazione delle fatture sul registro delle vendite.

In particolare, viene modificato l'art. 23 del DPR 633/72, disponendo che le fatture emesse sono annotate, nell'ordine della loro numerazione, non più entro 15 giorni dall'emissione, bensì entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, e con riferimento al medesimo mese.

Resta ferma l'eccezione prevista per le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 co. 4, terzo periodo, lett. b) del DPR 633/72), le quali devono essere registrate *"entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese"*.

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.

4.2 Modifica delle modalità di registrazione delle fatture d'acquisto

L'art. 13 del DL 119/2018 abolisce l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali ricevute (l'adempimento risulta peraltro assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio).

Viene dunque modificato l'art. 25 co. 1 del DPR 633/72 che, nella sua nuova stesura, prevede esclusivamente che il soggetto passivo annoti sul registro degli acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa arte o professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72.

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.

4.3 Termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA

L'art. 14 del DL 119/2018 modifica l'art. 1 co. 1 del DPR 100/98 in materia di liquidazioni periodiche IVA.

La norma novellata prevede che anche l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione (termine iniziale).

La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente (detraibili a partire dal periodo in cui si riceve e registra la relativa fattura).

In ogni caso il **termine finale** per l'esercizio della detrazione è il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano entrambi i requisiti (effettuazione dell'operazione e registrazione della fattura).

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.

4.4 Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

L'art. 17 del DL 119/2018 prevede l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto.

L'obbligo è introdotto con decorrenza:

- **dall'1.7.2019**, per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro;
- **dall'1.1.2020**, per la generalità dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto di cui all'art. 22 del DPR 633/72.

Tali adempimenti sostituiscono l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72.

Viene prevista la possibilità di introdurre, mediante emanazione di successivi decreti ministeriali, specifiche ipotesi di esonero:

- in ragione della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi;
- in ragione della zona di esercizio dell'attività.

Al fine di evitare duplicazioni negli adempimenti, per i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di farmaci, l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi potrà essere adempiuto mediante gli strumenti già utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, purché la trasmissione sia effettuata giornalmente anziché mensilmente.

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.

Cordiali saluti.

STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI